

Sentenza: n. 259 del 22 novembre 2012

Materia: impiego pubblico – assunzioni a tempo determinato

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: articolo 117 comma 3 Cost.

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: articolo 7 della legge Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Sudtirolo 17 maggio 2011, n. 4 (Modifiche dell'ordinamento e delle norme in materia di personale della Regione e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e Bolzano)

Esito: infondatezza della questione

Estensore nota: Alessandra Cecconi

L'articolo 7 della legge in epigrafe indicata, stabilisce che la Regione e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle province di Trento e Bolzano possono stipulare contratti di lavoro a tempo determinato nei casi e secondo le procedure stabilite dal regolamento previsto dalla l.r. n. 3/2000 (recante norme urgenti in materia di personale) e nel rispetto del d. lgs. n. 368/2001.

La norma viene impugnata dal Governo perché ritenuta lesiva dell'articolo 117 comma 3 Cost. attraverso il parametro interposto costituito dall'articolo 9 del d.l. n.78/2010 (convertito in legge n. 112/2010): tale ultima disposizione impone, infatti, alle amministrazioni, a partire dal 2011, un limite di spesa per le assunzioni a termine, con convenzioni e co.co.co (pari al 50% della spesa sostenuta nel 2009 per le stesse finalità) e costituisce espressione di un principio fondamentale nella materia del coordinamento della finanza pubblica.

La Corte respinge le censure e, conformemente a quanto sostenuto dalla difesa regionale, ritiene la disposizione legittima e non lesiva dei parametri indicati.

Rileva la Corte che la norma disciplina, con rinvio a disposizione regolamentare, le ipotesi in cui è legittimo il ricorso ai contratti a termine ma non incide sul limite massimo di spesa consentito per questa tipologia di rapporti. Quest'ultimo aspetto è infatti regolato da diversa disposizione (articolo 2 comma 7 lett. d) della legge regionale 14 dicembre 2010, n. 4) che - adottata nell'ambito dell'autonomia della regione ed a suo tempo non impugnata dallo Stato - pone quale limite per le assunzioni a tempo determinato il 30% dei posti vacanti alla data del 1 gennaio di ogni anno.

Quindi, secondo la lettura coordinata delle due disposizioni, è quest'ultima norma a determinare la percentuale dei contratti a termine stipulabili, mentre la disposizione oggetto di impugnazione e di giudizio da parte della Corte "si limita a disciplinare esclusivamente le ipotesi in cui è possibile assumere personale con tale tipologia contrattuale".

Tale essendo la corretta interpretazione della norma, secondo la Corte, la stessa non elude il limite percentuale dei contratti a termine stipulabili dalla Regione e dalle CCIAA ma disciplina soltanto le ipotesi in cui si può fare ricorso al personale a termine cosicché non contrasta col principio di coordinamento della finanza pubblica espresso dall'articolo 28 d.l. n. 78/2010.

Da qui l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale.